



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **11 marzo 2020**

## Nessuna liquidazione al coerede se non c'è divisione

*L'atteggiamento cautelativo della banca giustificato dall'incertezza normativa.*

La divisione ereditaria del credito di conto corrente del de cuius in genere avviene solo dopo il consenso dei coeredi. L'atteggiamento degli istituti di credito appare giustificato dall'incertezza delle norme in materia.

**L'ABI** ha fornito il parere **1361/2019** che contrasta con la volontà del coerede che si era presentato allo sportello bancario chiedendo la liquidazione della propria quota.

La giurisprudenza ha continuamente sottolineato che i **debiti sono automaticamente divisi in proporzione alle quote** secondo il disposto **dell'art. 752 codice civile** "I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto."

I crediti al contrario non sono automaticamente divisi, le Sezioni Unite 24657/2007 hanno chiarito che i singoli coeredi **non possono pretendere** il pagamento della loro quota con l'effetto che la stessa cessi di far parte della comunione ereditaria perché i crediti del *de cuius* non sono automaticamente divisi per quote, pertanto i rapporti tra i singoli coeredi andranno definiti con l'atto di divisione.

Per meglio definire, il credito resta in comunione fino alla divisione ma il singolo può esigere dalla banca la propria parte e di tale liquidazione si terrà conto nelle operazioni divisionali.

I collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) sono pervenuti a diverse conclusioni ammettendo l'azione individuale solo nel caso in cui il coerede agisca in giudizio a vantaggio della cosa comune. Il Collegio di coordinamento dell'ABF (2752/2018) si è, al contrario, conformato all'orientamento della Cassazione. L'incertezza regna sovrana.